



*Regione Siciliana*  
*Presidenza*

Dipartimento degli Affari Extraregionali  
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

Prot. n. 11320

Roma, 29 settembre 2016

All'Assessore Regionale della Salute

Al Dirigente Generale del Dipartimento per la  
Pianificazione Strategica

Al Dirigente Generale Attività Sanitarie e  
Osservatorio Epidemiologico

Ai Sigg. Dirigenti Referenti Tecnici

LORO SEDI

**Oggetto: Report della riunione del gruppo misto della Commissione Salute del 27 settembre 2016, ore 11,00, c/o la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, in via della Stamperia n. 8– Roma, in merito al seguente schema di provvedimento:**

*Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

Presenti, i rappresentanti:

delle Amministrazioni Centrali – Ministero della Salute e Ministero dell'economia e delle finanze

delle Regioni: Veneto, Umbria e uffici di Roma di Calabria, Lombardia, Sardegna, Basilicata per la Regione Siciliana, Dipartimento degli Affari Extraregionali – Maria Rita Rubino.

Coordina i lavori la dott.ssa Catini (Responsabile dell'istruttoria in materia di Salute della Segreteria della Conferenza Stato Regioni).

L'art. 1, commi 82-84 della Legge 228/2012, relativo alla mobilità sanitaria internazionale prevede che: “ A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82, si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980". Il comma 86 prevede altresì che: "Le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".



*Regione Siciliana*  
*Presidenza*

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle  
Commissioni della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome

In sede di riunione, il rappresentante della Regione Veneto (in rappresentanza delle Regioni) ha formulato alcune proposte emendative al testo, alcune delle quali sono state accolte dai rappresentanti dei Ministeri.

In particolare, gli emendamenti delle Regioni esposti dal Rappresentante della Regione Veneto sono i seguenti:

**Preliminarmente**

Si ritiene necessario togliere dallo schema di accordo in esame l'allegato CF, che si chiede diventi oggetto di elaborazione da parte di uno specifico gruppo di lavoro per la parte relativa agli accertamenti di secondo livello estesi anche all'alcol-dipendenza, revisione da recepire attraverso specifico Accordo Stato – regioni.

Il rappresentante del Ministero accoglie.

**Emendamenti**

**Pag.2, settimo capoverso:**

Ritenuta necessaria la modifica delle procedure accertative *di primo livello* di cui all'accordo Stato regioni del 18 settembre 2008 per renderle rispondenti, con controlli improntati maggiore semplicità ed efficacia, alla finalità d'individuare, tra i lavoratori, i soggetti a rischio di infortunio grave o mortale per assunzione/abuso di alcol e di sostanze stupefacenti o psicotrope di rischio per il lavoratore stesso e per i terzi nei casi di dipendenza.

Il rappresentante del Ministero accoglie.

**Pag.3, quarto capoverso:**

Disporre la *non accettazione al lavoro* del lavoratore che, all'inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all'effettuazione del turno lavorativo per

assunzioni di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia superiore a 0,1 g/l, accertata dal medico competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.

Il rappresentante del Ministero non accoglie.

#### **Allegato A:**

**Punto 3:** Attività sanitarie che comprendono procedure invasive svolte in strutture pubbliche o private che spongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08, *attività diagnostiche terapeutiche.*

Il rappresentante del Ministero non accoglie.

#### **Punto 5: Attività e trasporto:**

- a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E e autisti per i quali è previsto il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose.
- b) Circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario:
  - Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastrutture ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
  - Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  - Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- c) personale marittimo di i categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottuffiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi.
- d) Controlli di volo;
- e) Personale aeronautica di volo,
- f) Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- g) Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;  
Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione , prevista dal comma 5 dell'art.73 del Dlgs 81/08.



*Regione Siciliana*  
*Presidenza*

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle  
Commissioni della Conferenza delle Regioni e  
delle Province autonome

Il rappresentante del Ministero della Salute ritiene tecnicamente accoglibile la proposta emendativa al punto 5) ma rimanda la stessa ad una valutazione politica.

**Punto 7 .**

Tutte le mansioni che prevedono attività in quota ad altezze superiori ai due metri compresi i comparti dell'edilizia e delle costruzioni.

Il rappresentante del Ministero non accoglie.

Il testo riformulato sarà inviato alla Segreteria della Conferenza al fine di poter sancire l'intesa nella seduta del 29 settembre p.v..

Inoltre, è stato fatto presente che, qualora il nuovo testo non venga trasmesso entro la giornata del 28 settembre, il punto sarà rinviato alla successiva seduta della Conferenza Stato-Regioni.

Si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.

La Referente  
Maria Rita Rubino  
Firmato

Visto  
Il Dirigente dell'U.O.  
Dott.ssa Margherita Cappelletti